



Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche

A.C. 1533-B

Dossier n° 224/1 - Schede di lettura
31 ottobre 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1533-B
Titolo:	Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Mariani
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	3
Date:	
presentazione:	9 agosto 2013
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e VIII Ambiente

Contenuto

La proposta di legge – già approvata dalla Camera, con modifiche, il 22 aprile 2015 – è stata ulteriormente modificata durante l'esame al Senato, concluso il 26 ottobre 2016.

In particolare, le modifiche apportate dal Senato riguardano gli articoli 1 e 2, mentre non ha subito modifiche l'art. 3.

Essa intende **sostenere la formazione e la ricerca nel campo delle scienze geologiche** e, più in generale, delle scienze della terra, attraverso incentivi per i nuovi iscritti alle inerenti classi di laurea e laurea magistrale, nonché per l'acquisto di strumentazione tecnica e la realizzazione di specifici progetti, e attraverso disposizioni volte a facilitare la costituzione dei dipartimenti universitari.

Obiettivi

Al riguardo, si ricorda che il miglioramento dell'ambiente e la messa in sicurezza del territorio erano stati inseriti tra gli obiettivi dell'Agenda possibile del Gruppo di lavoro in materia economico-sociale ed europea istituito dal Presidente della Repubblica (punto 4.7 della [relazione finale](#) del 12 aprile 2013).

Incentivi per l'iscrizione a specifici corsi di studio

L'**art. 1**, come modificato dal Senato, dispone che una quota non inferiore a **€ 150.000 annui del Fondo per il finanziamento ordinario** delle università (FFO) è destinata, a decorrere **dal 2017**, a incentivare l'iscrizione di **studenti capaci e meritevoli** ai corsi di laurea della classe L-34 (**scienze geologiche**) e ai corsi di laurea magistrale delle classi LM-74 (**scienze e tecnologie geologiche**) e LM-79 (**scienze geofisiche**).

Incentivi per l'iscrizione a specifici corsi di studio

In particolare, si tratta di quota parte delle risorse del **Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti**, istituito dall'[art. 1, co. 1, del D.L. 105/2003 \(L. 170/2003\)](#), e confluito, a decorrere dal 2014, ai sensi dell'[art. 60, co. 1, del D.L. 69/2013 \(L. 98/2013\)](#), nel FFO e nel contributo alle università non statali legalmente riconosciute, per la quota di rispettiva competenza.

A tal fine, si richiama specificamente uno degli obiettivi del Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, ossia quello – previsto dalla lett. e) del citato [art. 1, co. 1, del D.L. 105/2003](#) – di incentivare le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.

Gli incentivi sono **cumulabili con le borse di studio** assegnate ai sensi del [d.lgs. 68/2012](#).

Può essere utile ricordare che, in base al [DM 6 luglio 2016 n. 552](#), recante i **criteri di**

ripartizione del FFO per il 2016, al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti sono stati destinati **€ 59.200.000**, da ripartire secondo i criteri definiti con il [DM 29 dicembre 2014, n. 976](#), di cui almeno il 10% destinati alla mobilità internazionale dei dottorati innovativi.

In base all'**art. 3** del citato **DM 976/2014**, all'obiettivo di incentivare le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario – previsto, come già detto, dall'**art. 1, co. 1, lett. e)**, del [D.L. 105/2003](#) - è destinato il **10% delle risorse** del Fondo per il sostegno dei giovani e la mobilità degli studenti annualmente attribuibili alle Università statali (pari, per il 2016, a **€ 5.920.000**).

In base allo stesso art. 3, al fine di **sostenere le iscrizioni in classi di interesse nazionale o comunitario**, la metà delle risorse (per il 2016, € 2.960.000) è attribuita in proporzione alla media tra il numero degli studenti iscritti al secondo anno che hanno acquisito almeno 30 CFU e il numero di laureati entro il primo anno oltre la durata normale del corso, nei corsi di laurea afferenti alle classi L-27 (Scienze e tecnologie chimiche); L-30 (Scienze e tecnologie fisiche); L-35 (Scienze matematiche); L-41 (Statistica), **L-34 (Scienze Geologiche)**, L-8 (Ingegneria dell'informazione), L-9 (Ingegneria industriale), L-31 (Scienze e tecnologie informatiche), L-7 (Ingegneria civile e ambientale).

Per tale quota, ogni ateneo determina i criteri e le modalità di supporto ed incentivazione rivolte agli studenti, destinando il contributo assegnato a:

a) **esonero totale o rimborso parziale delle tasse e dei contributi** dovuti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea delle classi indicate, da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso, tenendo conto dei requisiti di reddito e merito degli studenti stessi;

b) attribuzione di **altre forme di sostegno** agli studi degli stessi studenti, incluso il sostegno ad attività di tirocinio da svolgere in collaborazione con le imprese;

L'altra metà delle risorse è destinata al sostegno del **Piano nazionale lauree scientifiche 2014-2016**, con attribuzione, per quanto qui interessa, nella misura del 20% in proporzione al numero degli studenti iscritti al secondo anno che si sono immatricolati nell'anno precedente e che hanno acquisito almeno 30 CFU e al numero di laureati entro il primo anno oltre la durata normale del corso, nei corsi di laurea afferenti alle classi L-27 (Scienze e tecnologie chimiche); L-30 (Scienze e tecnologie fisiche); L-35 (Scienze matematiche); L-41 (Statistica), L-02 (Biotecnologie), L-13 (Scienze Biologiche), **L-34 (Scienze Geologiche)**.

In conseguenza delle novità derivanti dall'**art. 1** in commento, occorrerà dunque aggiornare il contenuto del DM 976/2014.

Il testo approvato dalla Camera prevedeva, invece, l'istituzione, limitatamente al **quinquennio accademico 2015/2016-2019/2020**, di **premi e borse di studio** in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale sopra indicati, a valere sul **Fondo per il merito** di cui all'[art. 4 della L. 240/2010](#). Disponeva, inoltre, che, nelle more dell'emanazione dei decreti recanti la disciplina dei criteri e delle modalità di attuazione dello stesso Fondo, all'erogazione dei premi e dei buoni di studio si provvedeva utilizzando annualmente il 20% delle risorse – pari ad € 1 mln annui dal 2012 – stanziati dall'[art. 9, co. 15, secondo periodo, del D.L. 70/2011 \(L. 106/2011\)](#) a favore della **Fondazione per il merito**, istituita dallo stesso art. 9, co. 3-15, per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito. Le modalità attuative dovevano essere stabilite da un bando annuale emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Pertanto, dalla [deliberazione della Corte dei conti n. 19/2013](#) del 19 dicembre 2013, con la quale la Sezione stessa aveva approvato la relazione concernente "Il fondo per il sostegno della formazione universitaria e la fondazione per il merito", risultava che l'iter istitutivo della Fondazione per il merito non era ancora giunto a compimento.

Successivamente, la tab. D della [L. 208/2015](#) (legge di stabilità 2016) ha disposto il **definanziamento** permanente delle risorse destinate alla Fondazione per il merito, che erano state appostate sul cap. 1649 dello stato di previsione del MIUR.

Da ultimo, l'art. 38 del ddl di bilancio 2017 (A.C. [4127](#)) dispone che dal 1° gennaio 2017 la denominazione della Fondazione diventerà "Fondazione Articolo 34" e che per il finanziamento dell'organizzazione e delle attività "ordinarie" della stessa Fondazione sono attribuiti € 2 mln per il 2017 ed € 1 mln dal 2018.

Risorse per progetti di ricerca e acquisto di strumentazione tecnica

L'**art. 2**, come modificato dal Senato, dispone che, **per il 2016, l'1% del Fondo per la prevenzione del rischio sismico** è riservato al finanziamento dell'**acquisto**, da parte delle **università e degli enti pubblici di ricerca**, della **strumentazione tecnica** necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici. Le risorse sono assegnate a seguito di "appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale", dal Dipartimento della protezione civile.

Si segnala che, a fronte di un finanziamento che riguarda solo il 2016, si fa riferimento a

Risorse per
acquisto di
strumentazione
tecnica

bandi da emanare "con cadenza annuale".

Le risorse relative al 2016 possono essere utilizzate nell'anno 2017 in virtù di quanto previsto dall'art. 34-bis, co. 3, della [L. 196/2016](#) (legge di contabilità e finanza pubblica), in base al quale – per quanto qui interessa – le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un ulteriore anno.

I **bandi** relativi all'utilizzo di tali risorse sono emanati entro il **primo trimestre 2017**.

Il [Fondo per la prevenzione del rischio sismico](#) è stato istituito nello stato di previsione del MEF (cap. 7459) dall'**art. 11** del [D.L. 39/2009](#) ([L. 77/2009](#)), con una dotazione complessiva di € 965 mln per 7 anni, dal 2010 al 2016. In particolare, la dotazione per il **2016** è pari ad € **44 mln**. L'attuazione della disposizione citata è affidata al Dipartimento per la protezione civile, che nel corso degli anni ha emanato ordinanze e decreti. Gli ultimi provvedimenti adottati in proposito sono l'[ordinanza 9 maggio 2016, n. 344](#) e il [decreto 21 giugno 2016](#), finalizzati al riparto delle risorse relative all'annualità 2015. Le risorse, **ripartite tra le regioni sulla base dell'indice medio di rischio dei territori**, sono destinate, tra l'altro, a studi di microzonazione sismica e a interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico.

L'art. 21 del disegno di legge di bilancio 2017, prima citato, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del MEF, del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale, destinato, fra l'altro, a specifiche misure nel settore della prevenzione del rischio sismico.

Autorizza, altresì, una **spesa di € 1 mln per il 2016 ed € 2 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018**, da destinare al finanziamento di **progetti di ricerca** presentati dalle **università** e dagli **enti pubblici di ricerca**, finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici.

Risorse per
progetti di
ricerca

Il finanziamento è attribuito a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale, per ciascuno degli anni del triennio, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nello stato di previsione del MEF per il 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il testo approvato dalla Camera non faceva riferimento agli enti pubblici di ricerca, non puntualizzava il riferimento al 2016 delle disposizioni relative all'acquisto della strumentazione tecnica e recava un'autorizzazione di spesa per i progetti di ricerca pari a € 2 mln per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

Costituzione di dipartimenti universitari

L'**art. 3**, non modificato dal Senato, è finalizzato a facilitare la costituzione dei dipartimenti universitari ai quali afferiscano pochi professori o ricercatori e, dunque, in base a quello che evidenziava la relazione illustrativa dell'A.C. 1533, anche dei dipartimenti di scienze della terra.

Facilitazioni per
la costituzione
di dipartimenti
universitari

Inoltre, la stessa relazione illustrativa faceva presente che il combinato disposto dei limiti al *turn-over* e dei vincoli numerici per la costituzione dei dipartimenti ha determinato una notevolissima contrazione del numero dei dipartimenti di scienze della terra e l'accorpamento con altre discipline non appartenenti alla medesima area disciplinare (Area 04 - Scienze della terra), come, ad esempio, Fisica (affidente all'Area 02 - Scienze fisiche), Botanica (affidente all'Area 05 - Scienze biologiche) o Chimica (Area 03 - Scienze chimiche).

A tal fine, novella l'art. 2, co. 2, lett. b), della [L. 240/2010](#).

L'**art. 2, co. 2, lett. b)**, della [L. 240/2010](#) dispone che per la costituzione di un dipartimento universitario è necessario un **numero minimo di 35 unità** tra professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato (elevato a 40 nel caso di atenei con oltre 1000 professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato), **appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei**.

In particolare, dispone che i dipartimenti universitari possono essere costituiti anche con un **numero minimo di 20 unità** tra professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato, purché gli stessi costituiscano **almeno l'80%** di tutti i professori, ricercatori di ruolo e a

tempo determinato dell'università, appartenenti ad una **stessa area disciplinare**.

Le aree disciplinari sono state individuate in 14 dal [D.M. 4 ottobre 2000, n. 175](#), al fine di riferire alle stesse i settori scientifico-disciplinari. Si tratta di: Area 01 - Scienze matematiche e informatiche; Area 02 - Scienze fisiche; Area 03 - Scienze chimiche; **Area 04 - Scienze della terra**; Area 05 - Scienze biologiche; Area 06 - Scienze mediche; Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie; Area 08 - Ingegneria civile e Architettura; Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione; Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; Area 12 - Scienze giuridiche; Area 13 - Scienze economiche e statistiche; Area 14 - Scienze politiche e sociali.

Dall'attuazione di tali disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge era corredata di relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge è necessario in quanto, con gli articoli 1 e 2, si prevedono specifiche destinazioni di quota parte delle risorse di Fondi istituiti con norme primarie e, con l'art. 3, si novella una norma primaria.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia "università" non è espressamente citata nel vigente art. 117 della Costituzione.

Soccorre, tuttavia, l'art. 33, sesto comma, della stessa Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Neanche il diritto allo studio è esplicitamente citato nel vigente art. 117 Cost., ma trova fondamento nell'art. 34, i cui commi terzo e quarto dispongono che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, e che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Appare utile ricordare, peraltro, che, in base a quanto disposto (da ultimo) dall'art. 3, co. 2, del d.lgs. 68/2012, la potestà legislativa in materia di diritto allo studio universitario spetta esclusivamente alle regioni, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., al fine di garantirne l'uniformità su tutto il territorio nazionale.